



COMUNICATO UFFICIALE N. 192 **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 108/AA e 109/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GENNAIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. CARLO ROSSI, e della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSSI CARLO, Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Sassuolo Calcio Srl, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del C.U. n. 366/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20/06/2016, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Reggio Emilia relativo all'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio "Mapei Stadium" di Reggio Emilia;

U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, in quanto società di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARLO ROSSI, in proprio e nell'interesse della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., nella qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per il Sig. CARLO ROSSI e dell'ammenda di € 14.000,00 per la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GENNAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 153 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. Lorenzo SPAGNOLI, Fiorella POGGI e della società SSD IMOLESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo SPAGNOLI, presidente nella decorsa stagione sportiva della SSD Imolese Calcio; in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell' articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché degli articoli 94 ter e 106 delle NOIF, perché nella qualità, ed in concorso con i tesserati Poesio Claudio e Poggi Fiorella, siglava un accordo economico con il calciatore Poesio nel quale veniva omessa l'indicazione delle somme che il calciatore avrebbe percepito a titolo di rimborso chilometrico ed il canone di locazione dell'abitazione e per avere sottoscritto la lista di trasferimento del calciatore medesimo, subordinandola alla restituzione di indennità versate allo stesso calciatore per prestazioni già effettuate;

Fiorella POGGI, dirigente e vice presidente nella decorsa stagione sportiva della SSD Imolese Calcio; in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell' articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché degli articoli 94 ter e 106 delle NOIF, perché nella qualità, ed in concorso con i tesserati Poesio Claudio e Spagnoli Lorenzo, concordava un accordo economico con il calciatore Poesio nel quale veniva omessa l'indicazione delle somme che il calciatore avrebbe percepito a titolo di rimborso chilometrico ed il canone di locazione dell'abitazione e per avere concordato con il Poesio la sottoscrizione della lista di trasferimento richiesta dallo stesso e poi siglata dallo Spagnoli, subordinandola alla restituzione di indennità versate allo stesso calciatore per prestazioni già effettuate;

SSD IMOLESE CALCIO per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo SPAGNOLI e dalla Sig.ra Fiorella POGGI, in proprio e nell'interesse della società SSD IMOLESE CALCIO in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione e € 1.050,00 di ammenda per il Sig. Lorenzo SPAGNOLI, di 4 mesi di inibizione e € 1.050,00 di ammenda per la Sig.ra Fiorella POGGI e € 2.100,00 di ammenda per la società SSD IMOLESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 5 GENNAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio